

# ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00203

## L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

### *DISPOSITIVO DELLA DECISIONE*

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 7/2009 proposto dalla società S.S. Romulea nei confronti del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti ("LND") - Federazione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.") - avverso il provvedimento in data 4 agosto 2009 del Comitato Regionale Lazio della LND di esclusione della stessa società dal campionato regionale allievi per la stagione sportiva 2009/2010;

DICHIARA inammissibile il ricorso;

CONDANNA il ricorrente al rimborso delle spese processuali liquidate come in motivazione;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 6 ottobre 2009.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Il Segretario

F.to Alvio La Face

Dispositivo pubblicato il 6 ottobre 2009.